

STATUTO

IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAGNAGO MI VIA GIOVANNI
BOCCACCIO 6

Numero REA: MI - 2106331

Codice fiscale: 02301780124

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - Denominazione e Sede	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, la società coo-	
	perativa denominata:	
	"IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La Cooperativa ha sede in Magnago.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze su tutto il territorio nazionale.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2094 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. In questo ca-	
	so è fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non han-	
	no concorso all'approvazione della deliberazione.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far	
	conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la	
	Cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto	
	sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato.	
	La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai	
	sensi di legge.	

	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità preva-	
	lente, come previsto dall'art. 2512 del Codice Civile, la Coo-	
	perativa ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Gli amministratori e, se nominati, i sindaci documenteranno la	
	condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del Codice Civi-	
	le, nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabil-	
	mente i parametri di cui all'art. 2513 del Codice Civile.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, ha come oggetto:	
	a) la prestazione di servizi socio-assistenziali, socio-	
	sanitari, servizi educativi e socio educativi, di servizi sa-	

	nitari con prevalenza o totalità dell'utenza in situazioni di	
	svantaggio, rivolti a privati, imprese e non, ed in particola-	
	re ad enti pubblici, quali Comuni, Provincie, Regioni od Isti-	
	tuzioni sanitarie; a tal fine la Cooperativa potrà partecipare	
	a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie	
	per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi, nonché stipula-	
	re convenzioni con enti pubblici, per la gestione, la creazio-	
	ne e l'erogazione di servizi con caratteristiche sociali;	
	b) la gestione di servizi socio-assistenziali, quali case	
	albergo per anziani, case di soggiorno per anziani, centri	
	diurni per anziani, comunità alloggio per minori, centri di	
	aggregazione giovanile, centri ricreativi diurni per minori,	
	asili nido, comunità alloggio per handicappati, centri pronto	
	intervento, case di vacanze, comunità di prima accoglienza;	
	c) la gestione di servizi socio-sanitari, quali strutture	
	protette, case di riposo, assistenza domiciliare, centri socio	
	educativi, centri residenziali, comunità alloggio per malati	
	di Aids;	
	d) la gestione di servizi sanitari con prevalenza o totali-	
	tà dell'utenza in situazione di svantaggio, quali istituti di	
	riabilitazione geriatrica e per handicappati, comunità tera-	
	peutiche per tossicodipendenti, centri di riabilitazione psi-	
	chiatrica, comunità protette psichiatriche;	
	e) la gestione di servizi educativi, quali istituti educa-	
	tivi, scuole materne, centri di formazione per handicappati,	

	formazione assistita;	
	f) la promozione e/o gestione di corsi di formazione volti	
	alla qualificazione umana, culturale, sociale e professionale	
	dei soci o di terzi;	
	g) la gestione di centri sociali e ricreativi, attività	
	culturale, anche con il ricorso alla stampa e a mezzi vari di	
	informazione, gestione di centri di formazione e simili; ge-	
	stione di comunità di convivenza e simili nella forma e nei	
	modi ritenuti utili per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	nello spirito della cooperativa e nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni legislative, in materia, anche per conto di altri	
	enti e/o istituti, sia pubblici che privati;	
	h) la gestione di servizi riferiti alla persona, quali as-	
	sistenza infermieristica generica e professionale, assistenza	
	riabilitativa, cura dell'igiene della persona, presso case di	
	riposo, di cura, ospedali, al domicilio; servizi di assistenza	
	ai minori, quali sostegno scolastico a portatori di handicap e	
	non, animazione, trasporto alunni, custodia minori, assistenza	
	alla refezione scolastica;	
	i) la gestione di tutte quelle attività volte a prevenire il	
	disagio delle persone, alla lotta contro le sue cause, atti-	
	vandosi per il recupero di tossicodipendenti, alcoolisti, de-	
	viati e di chiunque viva situazioni di devianza e marginaliz-	
	zazione.	
	La Cooperativa intende svolgere le attività sopra indicate in	

	prevenzione del disagio giovanile e nella lotta alle sue cau-
	se, in particolare nell'ambito del mondo del lavoro, rivolte
	ai giovani, al trattamento, al reinserimento sociale di chi
	vive in condizioni di devianza e di marginalità.
	La Cooperativa si può avvalere del contributo di terzi che a
	qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali uten-
	ti, partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla ge-
	stione della cooperativa.
	Inoltre può integrare la propria attività con quelle di altre
	strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad
	altre organizzazioni, frutto dell'associazionismo cooperativo
	e può servirsi di quanto lo Stato, attraverso gli organi cen-
	trali, regionali, locali, con le sue normative e mezzi, vorrà
	promuovere in ambito sociale, sanitario, lavorativo.
	Potrà agire conformemente a quanto le norme della Comunità Eu-
	ropea sapranno predisporre per il recupero ed il reinserimento
	sociale di persone in difficoltà.
	La Cooperativa infine può svolgere qualunque altra attività
	comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale,
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-
	ni contrattuali di natura mobiliare, finanziaria, necessarie
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia diretta-
	mente che indirettamente attinenti ai medesimi.
	TITOLO III
	Soci - Rapporto sociale

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci divie-	
ne inferiore al limite minimo, esso deve essere integrato nel	
termine massimo di un anno, trascorso il quale la società è	
sciolta e deve essere posta in liquidazione.	
Non possono essere soci i falliti non riabilitati e chi abbia	
comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.	
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
categorie:	
- soci lavoratori che svolgono la propria attività nel	
settore dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, edu-	
cativi e socio-educativi e che per loro attitudine, prepara-	
zione teorico-pratica, esperienza professionale, capacità o	
specializzazione possono partecipare direttamente all'attività	
della Cooperativa tramite la propria prestazione lavorativa;	
- soci fruitori dei servizi prestati dalla cooperativa, in	
quanto rientrano nelle categorie dei soggetti destinatari	
dell'attività sociale previsti dal precedente art. 4);	
- soci volontari che prestano la propria attività gratui-	
tamente, per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti	
della Legge n. 381/1991 e che abbiano esperienza nel settore	
del volontariato; il numero dei soci volontari non può comun-	
que superare la metà del numero complessivo dei soci.	

	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze possedu-	
	te, specificando il possesso dei requisiti di cui al preceden-	
	te articolo 5;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	che dovrà essere ricompreso entro limiti minimi e massimi sta-	
	biliti dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'indicazione della categoria di soci a cui chiede di	
	essere iscritto. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda	
	dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministra-	
	tori nel libro dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in	
	base alla categoria di appartenenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare	

la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella redazione del bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) al versamento dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- d) a partecipare all'attività sociale nelle forme e nei modi deliberati dall'assemblea.

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-
	nicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-
	rativa.
	Art. 8 - Perdita della qualità di socio
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento o per causa di morte.
	Art. 9 - Recesso del socio
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
	cio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività
	volta al raggiungimento degli scopi sociali.
	Il recesso non può essere parziale.
	La dichiarazione di recesso deve esser comunicata mediante
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli
	amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla rice-
	zione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammi-
	nistratori devono darne immediata comunicazione al socio, me-
	diate raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
	opposizione innanzi agli Arbitri.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 del Codice Civile, può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- 3) nei casi previsti dall'art. 2286 del Codice Civile ;
- 4) nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1 del Codice Civile;
- 5) nei confronti del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il raggiungimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- 6) nei confronti del socio che venga condannato con sentenza penale definitiva per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o che, per le modalità di

	applicazione della pena, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione e comunicata al socio mediante raccomandata con av-	
	viso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il	
	socio può proporre opposizione avanti agli Arbitri, nel termi-	
	ne di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora	
	l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	Art. 11 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota	
	effettivamente versata, eventualmente rivalutata ai sensi	
	dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e	
	con le modalità di cui al successivo articolo 12.	
	Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coope-	
	rativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. Detta ammissione è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione qualora ne accerti l'esistenza dei necessari	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	

	articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi
	dell'articolo 12.
	In caso di pluralità degli eredi, questi debbono nominare un
	rappresentante comune ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
	2468 del Codice Civile, salvo che il rapporto mutualistico
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per
	causa di morte e il Consiglio di Amministrazione consenta la
	divisione della partecipazione e che questa sia divisibile. Il
	Consiglio di Amministrazione esprime il proprio apprezzamento
	con le modalità previste dall'articolo 6.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma
	2 e comma 3 del Codice Civile, nei confronti di ciascuno dei
	successori.
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
	di uno solo tra gli eredi o i legatari conseguente ad un ac-
	cordo tra questi ultimi, si procede alla liquidazione ai sensi
	dell'articolo 12.
	Art 12 - Liquidazione della quota
	I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi o i legatari del
	socio defunto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
	l'esclusione o la morte del socio.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10 subb.
	1), 5) e 6) perdono il diritto alla liquidazione della quota.

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10 subb. 1)	
	e 6) sono inoltre soggetti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota, eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati	
	Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.	
	La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutua-	

	listiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243
	del Codice Civile.
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-
	vuto effetto.
	Nello stesso modo e per lo stesso periodo sono responsabili
	verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale
	Art. 14 - Elementi costitutivi
	Il patrimonio della società è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di
	valore ricompreso tra il minimo ed il massimo stabiliti dalla
	legge;
	b) dalla riserva legale formata con gli utili;
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapp-
	rezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclu-
	si ed agli eredi dei soci defunti; nonché di eventuali accan-
	tonamenti di utili.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-
	ci né durante la vita dei soci né all'atto dello scioglimento
	della società.
	Art. 15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa	
	senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione	
	con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione	
	abbia concesso o negato l'autorizzazione, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avan-	
	ti gli Arbitri.	
	Art. 16 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e	
	degli altri documenti previsti dalla legge.	

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 17 - Vantaggio mutualistico e ristorni

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, fissare i compensi o determinare i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in maniera autonoma nel bilancio, ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

TITOLO V

Riunioni dei soci - Organi sociali

Art. 18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2521 del Codice Civile;
- b) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- c) la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio Sindacale e del relativo presidente, ove la stessa sia obbligatoria ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile;

e)	le modificazioni dello statuto;	
f)	la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
g)	la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
Art. 19 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto		
Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dal Consiglio di Amministrazione.		
Nel caso si opti per il sistema di consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:		
-	l’argomento oggetto della decisione;	
-	il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
-	l’indicazione dei soci consenzienti;	
-	l’indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
-	la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	

	Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo ini-	
	zio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine sud-	
	detto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso di cui si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i 5 giorni successivi dovranno trasmettere alla	
	società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia	
	del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il pro-	
	prio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indican-	
	do, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o	
	astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni	
	previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta	
	elettronica. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	

	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conserva-	
	ti presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque	
	anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 20 - Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c),	
	d), e), f) e g) del precedente art. 18 e in tutti gli altri	
	casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statu-	
	to, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal	
	Consiglio di Amministrazione, inviata almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	

	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479-	
	bis del Codice Civile.	
	Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Restano comunque salve eventuali altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni, richieda-	
	no specifiche maggioranze.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	rispettivamente all'inizio dell'assemblea e prima di ogni vo-	
	tazione.	
	Art. 22 - Verbale delle deliberazioni	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente,	

23 di 37

	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco. Non è ammesso il voto segreto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea,	
	purché il voto sia palese.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 - Presidenza dell'assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, ed in sua assenza, dal Vicepresidente ed, in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 25 - Consiglio di Amministrazione - Amministratore Unico	
	La Cooperativa potrà essere alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della	
	nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispa-	
	ri di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il nu-	

	mero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi societari e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-	
	Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.	
	Art. 26 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo art. 27, possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per	
	iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisone e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	

	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data di assunzione della decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	

	consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
	meno cinque anni.	
	Art. 27 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	In caso di richiesta di un amministratore o qualora il presi-	
	dente lo ritenga opportuno il consiglio di amministrazione de-	
	ve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il Presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati	
	la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue delibera-	

	zioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-
	tivi se nominati.
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-
	gere anche per audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni
	di cui si darà atto nei relativi verbali:
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed
	il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi rite-
	nere svolta la riunione in detto luogo;
	b) che sia consentito al presidente della riunione di ac-
	cettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-
	tazione;
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-
	re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-
	lizzazione;
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
	smettere documenti.
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta

	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta
	si intende respinta.
	Art. 28 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
	2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resta costituita
	da amministratori nominati dall'Assemblea.
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nominati
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sin-
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del
	Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, è tenuto
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-
	stituzione.
	Art. 29 - Compiti degli amministratori
	L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione sono
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della società,
	esclusi solo quelli riservati, dalla legge, alla decisione dei
	soci.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
	dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di am-

30 di 37

	glieri delegati, se nominati. L'Amministratore Unico od il
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita
	delibera del Consiglio di Amministrazione, possono nominare
	direttori generali, institori e procuratori speciali per sin-
	goli atti o categorie di atti.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente, la cui
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento
	del Presidente.
	La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al direttore
	generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei
	limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
	Art.32 - Organo di controllo
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo
	o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Con-
	trollo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore -
	in possesso dei requisiti di legge.
	Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio
	Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in mate-
	ria di revisione legale dei conti.
	La società può facoltativamente nominare un Organo di Control-
	lo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in
	possesso dei requisiti di legge.
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri
	ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le

	disposizioni previste per le società per azioni e le disposi-	
	zioni in materia di revisione legale dei conti.	
	La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta,	
	senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire	
	che:	
	- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere mono-	
	cratica o collegiale;	
	- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una	
	persona fisica che ad una società di revisione - iscritti	
	nell'apposito registro;	
	- le funzioni di controllo della gestione e di revisione lega-	
	le dei conti possano essere affidate separatamente, attribuen-	
	do la funzione di controllo della gestione all'Organo di Con-	
	trollo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione	
	legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di	
	revisione).	
	Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-	
	sizioni previste nel presente statuto in materia di organo am-	
	ministrativo.	
	All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale,	
	possono essere affidate le funzioni dell'organo di vigilanza	
	di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alla cui disciplina si	
	fa espresso riferimento.	
	Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferi-	

	mento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revi-
	sione legale dei conti.
	TITOLO VI
	Controversie
	Art. 33 - Clausola arbitrale
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le
	disposizioni di cui al D. Lgs. 17 febbraio 2003 n. 5, nominati
	con le modalità di cui al successivo articolo 34, salvo che
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-
	stero:
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e
	Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	- le controversie relative alla validità delle delibera-
	zioni assembleari;
	- le controversie promosse da amministratori, liquidatori
	e sindaci, se nominati, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci.
	Art. 34 - Arbitri e procedimento
	Gli Arbitri sono in numero di:
	uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000
	(quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato osser-
	vati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti, c.p.c.;

	tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore in-
	determinabile.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Con-
	fcooperative entro 30 giorni dalla richiesta della parte più
	diligente.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci, è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto di-
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs 5/2003.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
	disposto dall'art. 36 del D. Lgs 5/2003, le parti possono con-
	venire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità e
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai
	solì diritti patrimoniali disponibili.
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzio-
	ne dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.
	35, comma 2 del D. Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o
	al rispetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui
	si atterranno, nel rispetto delle norme previste dall'art. 35

	del D. Lgs 5/2003, e le comunicano alle parti. Essi, in ogni
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le
	spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate
	dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
	Art. 35 - Esecuzione della decisione
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
	della controversia deferita agli arbitri è
	valutata quale clausola di esclusione del socio,
	quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti
	della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della
	sua leale collaborazione all'attività sociale.
	TITOLO VII Scioglimento e liquidazione
	Art. 36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
	Nei casi di scioglimento previsti dall'art. 2545-duodecies del
	Codice Civile e nelle altre ipotesi previste dalla legge,
	l'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni
	dello statuto, decide:
	il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
	la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spet-
	ta la rappresentanza della Cooperativa;
	i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i
	poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione
	di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessa-

	ri per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso
	il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in fun-
	zione del migliore realizzo.
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-
	luto nel seguente ordine:
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai so-
	ci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 34, com-
	ma 4, lettera c) del presente statuto, ovvero attraverso
	l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibi-
	li;
	all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi
	spettante;
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/1992.
	TITOLO IX Disposizioni generali e finali
	Art. 37 - Regolamenti
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-
	to per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà ela-
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste
	per le modifiche statutarie.
	Art. 38 - Legge applicabile

37 di 37